



Decreto Dirigenziale n. 147 del 30/05/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

ART. 208 D.LGS. 152/06 E S.M.I. - D.LGS. 209/2003 - FRA.RA.FER. DI RESTIVO F. E CO. SAS - DINIEGO AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO POLIFUNZIONALE, DA ADIBIRE A CENTRO DI RACCOLTA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI VEICOLI FUORI USO, STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, STOCCAGGIO DI RIFIUTI PERICOLOSI, DA UBICARSI IN POZZUOLI (NA) ZONA INDUSTRIALE VIA CONTRADA MONTERUSCELLO - TORRE DI SANTA CHIARA (CATASTALMENTE INDIVIDUATO AL FOGLIO 6 P.LLA 537, MQ 4.170)

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con Decreto Dirigenziale n. 301 dell'08.08.2008 è stata denegata l'approvazione del progetto di adeguamento alle norme del D.lgs. 209/03 per inidoneità del sito del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, ubicato in Pozzuoli alla via Campiglione 57, proposto dalla Fra.ra.fer di Restivo F. e Co. sas e contestualmente concessa, ai sensi del comma 3 dell'art. 15 del D.lgs. 209/03, una proroga all'esercizio dell'attività per anni due in attesa della rilocalizzazione, prorogata ulteriormente fino al 22.07.12 con D.D. n. 342 del 29/11/2010;
- b. che la "Fra.ra.fer. di Restivo F. e Co. sas" ha individuato la zona industriale via Contrada Monteruscello, Torre di Santa Chiara (foglio 3 p.la 537, mq 4.170) del comune di Pozzuoli quale sito ove realizzare un impianto polifunzionale da adibire a centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso nonché stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi e stoccaggio di rifiuti pericolosi;
- c. che con istanza acquisita in data 11.02.2011 con prot. n. 112107 - integrata il 15.04.2011 prot. 306278 e il 18.05.2011 prot. 393525 - ha chiesto l'approvazione del progetto dell'impianto di cui sopra, per il quale aveva già chiesto ed ottenuto dal competente Settore Tutela dell'Ambiente dell'AGC 05 parere favorevole di compatibilità ambientale con D.D. n. 1290 del 22.12.2010;
- d. che la Commissione Tecnico-Istruttoria, di cui alla delibera GR 1411/07, nella seduta del 28.04.11, verificata la congruità del progetto presentato per l'autorizzazione ex art. 208 con quello esaminato dalla Commissione VIA, ha ritenuto il progetto esaminabile dalla Conferenza di Servizi, previa presentazione di ulteriore documentazione in Conferenza;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi, iniziata l'08.06.2011 e conclusasi il 16.05.2012, i cui verbali si richiamano, esaminata la documentazione di cui in premessa presentata dalla "Fra.ra.fer. di Restivo F. e Co. sas" - successivamente integrata, giusta richieste istruttorie della stessa conferenza, in data il 04/07/2011 prot. 521998, in data 18.10.11 prot. 787505, in data 08/02/2012 prot. 98549 e in data 24/02/2012 prot. 141446 - è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoriportati pareri:
 - a.1 il progetto dell'impianto polifunzionale da adibire a centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso, stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi, stoccaggio di rifiuti pericolosi, ricade in "zona industriale D1_2" del PRG e "per gli aspetti urbanistici, le autorizzazioni di carattere edilizio e paesaggistico, finalizzate alla realizzazione dell'impianto, potranno essere acquisite solo dopo l'approvazione di apposito Piano Urbanistico Attuativo (PUA) dell'intero comparto edificatorio, come risulta dal parere prot. 756 del Servizio Gestione e Tutela del Territorio del Comune di Pozzuoli, trasmesso dal citato ente con nota prot. 1965 del 26.7.2011 del II° Dipartimento. Per detto ambito il Comune ha dichiarato che è stato presentato il PUA di iniziativa privata, attualmente in fase istruttoria,
 - a.2 il Comune di Pozzuoli Dipartimento Servizio Gestione e Tutela del Territorio con nota prot. 886 del 05/01/2012 ha dichiarato che la particella n. 537 foglio mappale n. 6, ove la società vuole realizzare l'impianto, è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004 e, ancora prima, delle previgenti leggi in materia di bellezze naturali e panoramiche (1497/39, 431/85). *Qualsiasi intervento di carattere urbanistico-edilizio che attiene a trasformazioni del territorio, anche di minima entità, è soggetto all'iter paesaggistico, la cui procedura (art. 146 D.lgs. 42/2004 e smi) prevede il parere della Commissione locale per il Paesaggio, l'invio alla Soprintendenza per i Beni Culturali e del Paesaggio (il cui parere è obbligatorio e condizionante) e, in caso di esito favorevole, l'emissione dell'Autorizzazione paesaggistica, ancor prima del rilascio del permesso di costruire che, nel caso in specie, tale procedura potrà essere attivata solo dopo l'approvazione del PUA dell'intero ambito".*
 - a.3 l'ASL NA 2 Nord, con nota prot. 14318/A del 27/12/2011, confermata con nota prot. 3144/A del 14.03.12 ha comunicato che "...allo stato, non è in grado di esprimere il proprio parere in quanto non è stato ancora approvato il PUA, la cui approvazione si ritiene fondamentale, in quanto gli uffici territorialmente competenti dell'ASL NA 2 NORD si esprimono sugli effetti

sulla salute pubblica prodotti dalla presenza dell'insieme delle attività presenti nel PUA stesso".

- a.4 la Provincia di Napoli ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto (cfr. note prot. gen. 63140 del 06.06.11, prot. gen. 89275 del 19.07.11, prot. gen. 126690 del 12.12.11, prot. gen. 21023 del 22.02.12 e prot. gen. 50424 del 16.05.12;
- a.5 l'ARPAC ha presentato richieste istruttorie sui rifiuti, sulla gestione delle acque e sulle emissioni e, da ultimo, con nota prot. 11908 del 13/03/2012, acquisita agli atti in data 14/03/2012 con prot. n. 197258, ha ritenuto non esaustiva la documentazione integrativa presentata dalla società in data 28/02/2012, ribadendo quanto già richiesto nel proprio precedente parere prot. 46675 del 21.12.11.
- a.6 il legale della società, in relazione all'ulteriore richiesta interlocutoria da parte dell'ARPAC, ha evidenziato come la stessa sia generica e non congruamente motivata, in contrasto con quanto disposto dall'art. 14 quater della legge 241/90, non mettendo in condizione la società proponente di comprendere quali siano le pretese carenze ed i chiarimenti da fornire;
- a. 7 per i vincoli paesistici su evidenziati, è stata convocata alla seduta del 14.03.2012 e seguente, al fine di una istruttoria completa ed esaustiva, anche la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici;
- a.8 la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, con nota prot. 4528 del 16.05.12, ha dichiarato di concordare con quanto osservato dall'amministrazione comunale e di ritenere in via preliminare necessaria la redazione di apposito strumento attuativo di pianificazione dell'area in questione, così come previsto dalle norme di attuazione del Piano Territoriale Paesistico dei Campi Flegrei per le Zone Sature Pubbliche (art.17). Nel merito degli aspetti paesaggistici, considerato che il progetto prevede la realizzazione di un capannone di notevole volumetria (circa mc 4368), sacrificando un terreno attualmente agricolo, non ritiene che l'opera in questione possa essere ricompresa *tout court* tra le tipologie di impianti tecnologici ed infrastrutturali consentiti dall'art. 22 del citato PTP. Per tali motivi ha espresso parere negativo.
- a.9 che la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei con nota Protarcna 17764 del 07/05/2012, acquisita agli atti in data 14.05.12 con prot. n. 366346, ha comunicato che *"l'area di Monteruscello, in larga parte sottoposta alla tutela della previgente legge 1089/1939 (ora D.lgs. 42/2004), è caratterizzata da una nutrita presenza di strutture antiche pertinenti a ville residenziali, con i loro territori agricoli e le aree di necropoli. Pertanto, in caso di approvazione di progetto, le fasi dei lavori comportanti sbancamenti e/o di movimenti di terra, dovranno essere eseguite sotto il controllo di personale tecnico dell'Ufficio Archeologico".*
- a.10 il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno con nota prot. 9432 del 21.12.2011, integrata con nota prot. 1405 del 14.03.2012, ha espresso parere idraulico positivo allo scarico delle acque pluviali al suolo sul corpo idrico consortile (alveo superficiale) individuato quale recapito, con prescrizioni citate nell'ultimo parere;
- a.11 Il rappresentante del Comune, nella seduta del 14.03.2012, ha rappresentato che per gli aspetti urbanistici l'approvazione del progetto, benché compatibile con le previsioni delle norme di pianificazione di carattere generale, costituirebbe sostanzialmente una "variante urbanistica", in quanto per la materiale edificazione non è previsto l'intervento diretto, ma occorre l'approvazione del PUA che regola l'intero comparto, come prescritto dal PRG;
- a.12 il Comune di Pozzuoli con nota prot. 18468 del 15.05.12, acquisita in data 16.05.12 con prot. n. 371815, ha ribadito che: *"l'unica modalità per il trasferimento dell'attività da via Campiglione a Monteruscello, necessaria tra l'altro ai fini della compatibilità al PRG e al Piano Territoriale Paesistico, è costituita dall'attuazione del PUA, strumento di garanzia e rispetto delle verifiche ambientali, idrauliche, sismiche e paesaggistiche, oltre quelle di*

carattere urbanistico-edilizio, che diversamente verrebbero eluse". Ha rappresentato inoltre che "il progetto, così come formulato, non rispecchia per sagoma, dimensioni, posizionamento sul lotto e parametri edificatori il PUA in itinere".

- a.13 che l'avv. Parisi, per conto della società proponente, ha dichiarato: *"Formulando ogni più ampia riserva, preliminarmente rileva, al contrario di quanto asserito dal Comune, che il progetto rispetta ampiamente i parametri edilizi previsti per la zona D12 delle NTA del PRG, configurandosi come stralcio dell'approvando PUA rispetto al quale si pone in modo coerente, tenuto conto, peraltro, della partecipazione di Fra.ra.fer. al Consorzio attuatore. La carenza del piano di dettaglio, ferme restando la compatibilità sotto il profilo della destinazione urbanistica e l'osservanza degli indici dettati dal PRG, non può costituire motivo ostativo all'esercizio dei poteri derogatori assegnati alla Regione dalla normativa speciale in materia ambientale (art. 208, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006). Quanto al parere della Soprintendenza, in questa sede ci si limita ad evidenziare che l'art. 17 delle NTA del PTP Campi Flegrei si limita a rinviare agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, prevedendo unicamente l'intervento riservato alla mano pubblica per l'attuazione degli stessi, il quale, costituendo vincolo strumentale, deve ritenersi decaduto per effetto del decorso del termine di legge. D'altronde, quanto alla valutazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, il diniego opposto dalla Soprintendenza sembra postulare, a dispetto della concreta destinazione impressa sull'area de qua, una sorta di vincolo di inedificabilità laddove, senza alcun riferimento ai valori paesaggistici concretamente presenti in sito, si lamenta un eccesso di volumetria (inevitabile per la localizzazione di impianti produttivi), oltre tutto adombrando una destinazione "agricola" esclusa dagli strumenti pianificatori. In ogni caso si contesta il richiamo all'inapplicabilità dell'art. 22 del PTP nella misura in cui l'attività produttiva in questione rivesta carattere di pubblico interesse, come testimoniato dallo stesso ricorso alla procedura speciale di cui all'art. 208 T.U. in materia ambientale".*

CONSIDERATO

- a. che il progetto di cui sopra, presentato dalla Fra.ra.fer., non è autorizzabile per i motivi evidenziati dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici nel suo parere negativo e per quanto rappresentato dal Comune di Pozzuoli sulla non conformità di un intervento a stralcio (intervento diretto) alle norme di attuazione del PRG in assenza del PUA, che regola l'intero comparto;
- b. che il progetto in questione non può essere ricompreso *tout court* tra le tipologie di impianti tecnologici ed infrastrutturali consentiti dall'art. 22 del citato PTP, come evidenziato dalla Soprintendenza e non rispecchia per sagoma, dimensioni, posizionamento sul lotto e parametri edificatori il PUA in itinere, come evidenziato dal Comune di Pozzuoli;
- c. che il parere negativo della citata Soprintendenza, per il carattere vincolante dello stesso (art. 146, comma 5, D.Lgs. 42/2004) preclude alla Regione qualsiasi approvazione in variante al PRG;
- d. che comunque, anche qualora il parere della Soprintendenza fosse stato favorevole, il progetto proposto in stralcio all'approvando PUA non è autorizzabile in variante al PRG, come richiesto dal legale della società, in quanto l'interesse del Comune, ente esponenziale della collettività locale, a un corretto assetto del territorio attraverso una pianificazione edificatoria complessiva dell'area è ritenuto dalla Regione prevalente rispetto ai pareri favorevoli espressi in Conferenza;
- e. che la conformità del progetto ai parametri edilizi, previsti per la zona D12 delle NTA del PRG, asserita dalla società, per quanto considerato ai punti precedenti diventa irrilevante;

CONSIDERATO ALTRESI' che la Fra.ra.fer partecipando alla Conferenza di servizi, è venuta a conoscenza delle ragioni impeditive al rilascio dell'autorizzazione ed ha avuto la possibilità di confutarle ed osservarle attraverso il proprio legale per cui non è stato comunicato il preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis legge 241/90 s.m.i.;

RITENUTO di denegare, in base alle risultanze istruttorie della Conferenza di Servizi e per quanto su considerato, l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto polifunzionale, da adibire a centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso, stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi, stoccaggio di rifiuti pericolosi, da ubicarsi in Pozzuoli (NA) zona industriale via Contrada Monteruscello - Torre di Santa Chiara, presentato dalla Fra.ra.fer di Restivo F. e Co. sas;

VISTI

il Dlgs. n. 209 del 24.06.2003 e s.m.i.;
il Dlgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.;
la Delibera di GRC n. 1411 del 27.07.2007;
il D.D. n. 9 del 20.04.2011 del Coordinatore dell'A.G. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

D E C R E T A

per quanto espresso in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **DENEGARE** l'autorizzazione ex art. 208 D.lgs. 152/2006 s.m.i. alla realizzazione dell'impianto polifunzionale, da adibire a centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso, stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi, stoccaggio di rifiuti pericolosi, da ubicarsi in Pozzuoli (NA) zona industriale via Contrada Monteruscello - Torre di Santa Chiara, richiesta dalla Fra.ra.fer di Restivo F. e Co. sas;
2. **NOTIFICARE** il presente atto alla "Fra.ra.fer di Restivo F. e Co. sas";
3. **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune di Pozzuoli (NA), alla Provincia di Napoli, all'ARPAC, all'ASL NA 2 Nord, alla Soprintendenza ai Beni architettonici e paesaggistici, al Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno;
4. **INVIARE** per via telematica copia del presente provvedimento al Coordinatore dell'A.G.C. 05, alla Segreteria di Giunta e al BURC per la pubblicazione integrale.

Dr.ssa Lucia Pagnozzi